REGOLAMENTO (CEE) N. 3505/73 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1973

riguardante l'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti tessili e calzature, originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare un'aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che già beneficiano di siffatti regimi (importo supplementare) ; che detto importo supplementare è variabile e calcolato ogni anno sulla base degli ultimi dati disponibili senza tuttavia che possa risultarne una riduzione del massimale ; che, tuttavia, tenuto conto del carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 della tariffa doganale comune, contemplati nel presente regolamento, sembra opportuno calcolare i massimali in questione in tonnellate ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola secondo la quale essa è stata avanzata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la conferenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri o aderenti alle Comunità europee, tenutasi a Parigi dal 19 al 21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente, su scala mondiale, una politica globale di cooperazione allo sviluppo che comporti soprattutto un miglioramento delle preferenze generalizzate con l'obiettivo di realizzare una regolare espansione delle importazioni di prodotti manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni definite in precedenza e che è opportuno continuare ad applicarle, durante il 1974 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento nel regime delle preferenze, gli importi di base e l'importo supplementare di cui sopra si riferiscono normalmente al 1971 ; che, tuttavia, per i prodotti del settore tessile, la complessità dei dati da utilizzare, combinata con

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

l'obiettivo del succitato miglioramento del regime delle preferenze, può essere superata soltanto facendo ricorso in linea generale a una maggiorazione forfettaria dell'ordine del 50 % dei massimali fissati per il 1973, dato che i calcoli relativi agli importi supplementari di detti massimali sono già stati fissati sul 1970 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti compresi nell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1974, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita seconodo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1] ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali e importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana con la dichiarazione di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ; che questo metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi doganali pari a quelli che essa applica, per gli stessi prodotti, agli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti che figurano nell'allegato A compresi nella sottovoce 58.01 ex A, il certificato di origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2 il beneficio di tale sospensione è accordato, entro il limite di un massimale comunitario :

— espresso in unità di conto pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni nella Comunità nel 1971 di ognuno dei prodotti del capitolo 64 figurante nell'allegato A, provenienti dai paesi menzionati nell'allegato B, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del valore rilevato nel 1971 di tali importazioni dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ;

— espresso in tonnellate pari al 150 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni nella Comunità nel 1968, di ognuno dei prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 figuranti nell'allegato A, provenienti dai paesi menzionati nell'allegato B, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del tonnellaggio delle importazioni nel 1970 provenienti dagli altri paesi nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi menzionati nell'allegato B non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

5. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati secondo l'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto dell'importazione dei prodotti in questione da tutti i paesi considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei summenzionati paesi la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che detti prodotti sono presentati in dogana da un lato sulla scorta di dichiarazioni di immissione in consumo e, salvo che per i prodotti tessili dei capitoli 50 — 63 di cui all'allegato A, secondo il valore in dogana dei suddetti prodotti, e dall'altro accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è determinato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure, al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, con regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO A

Elenco di taluni prodotti tessili e di calzature originari dei paesi in via di sviluppo, che beneficiano di preferenze tariffarie generalizzate (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 50	
1	50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
2	50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto
3	50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
4	50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto
5	50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta
6	50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)
7	50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)
	CAPITOLO 51	
8	51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili, sintetiche e artificiali
9	51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto
10	CAPITOLO 52	FILATI METALLICI
	CAPITOLO 53	
11	53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
12	53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto
13	53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto

(a) I prodotti che beneficiano, nel regime di diritto comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto come promemoria per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria; tuttavia tale esenzione o sospensione deve essere direttamente e integralmente applicata da parte dei nuovi Stati membri nell'ambito del presente sistema, ad eccezione dell'Irlanda che è autorizzata ad applicare dazi doganali equivalenti a quelli da essa applicati, per gli stessi prodotti, nei riguardi degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

N. d'ordine	N.° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14	53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
15	53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani), o di crine, preparati per la vendita al minuto
16	53.11	Tessuti di lana o di peli fini
17	53.12	Tessuti di peli grossolani
18	53.13	Tessuti di crine
	CAPITOLO 54	
19	54.03	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto
20	54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto
	CAPITOLO 56	
21	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa (1)
22	56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali (1)
23	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue e in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati (1)
24	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
25	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
	CAPITOLO 57	
26	57.05	Filati di canapa
27	57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali: B. altri
28	57.08	Filati di carta
29	57.09	Tessuti di canapa
30	ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali ad esclusione dei tessuti di cocco
31	57.12	Tessuti di filati di carta

(1) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario previsto al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è ridotto al 30 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 58	
	58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
32		ex A. con più di 500 nodi
33		B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo
34		ex C. di altre materie tessili, eccettuata la iuta e le altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 e il cocco
	58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanic e simili, anche confezionati:
35		ex A. Tappeti, esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 e di cocco
36		B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanic e simili
37	58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
38	58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolducs), esclusi i manufatti della voce n. 58.06
39	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
40	58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
41	58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
42	58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
	CAPITOLO 59	
43	59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
44	59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati
45	59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati
46	59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
47	59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti e i manufatti di tessuto

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48	59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; brugane e tessuti simili per cappelleria
49	59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
50	59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio
51	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
52	59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
53	59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per fondi di studi o per usi simili
54	59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
55	59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
56	59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature ed accessori di altre materie
57	59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili anche armati
58	59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili
	CAPITOLO 60	
59	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: A. di lana o di peli fini
60	ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli di cotone
61	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno il 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
62	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. Altri
	CAPITOLO 61	
63	ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, escluse quelle di cotone
64	61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
65	61.07	Cravatte
66	61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
67	61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
68	61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
69	61.11	Altri accessori confezionati per articoli di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.
	CAPITOLO 62	
70	62.01	Coperte: A. a riscaldamento elettrico B. altre: II. di altre materie tessili
71	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: I. usati: a) di tessuti di lino o di sisal ex b) altri esclusi quelli di tessuti di cocco o di cotone
72	ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03, o di cotone

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 63	
73	ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi gli articoli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03, o di cocco
	CAPITOLO 64	
74	64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
75	64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
76	64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
77	64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia